

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

24 OTT. 2000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' **24 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - IANNARILLI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 2124

Proposta di legge regionale concernente: "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".

Proposta di Legge
Dichiarata ricevibile
Assegnata alle Commissioni
2° e tutte le altre Commissioni
Roma 31/10/00
Il Segretario del Consiglio
(Grisca Concetta Insenga)



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente "Assestamento del Bilancio di previsione , della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 16 febbraio 2000, n. 14 concernente il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000;

VISTO l'art. 22 della L.R. 12/04/1977, n. 15 recante norme in materia di Bilancio e contabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale in corso di perfezionamento con il quale sono stati accertati i residui attivi e passivi al 31/12/1999;

RITENUTO di dover procedere agli adempimenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del citato art. 22 della L.R. 15/1977 nonché alle altre variazioni di bilancio che si rendono necessarie ;

VISTA la proposta di legge all'uopo predisposta dall'Assessorato Politiche del Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie e uditanne la relazione illustrativa

DELIBERA

all'unanimità:

- a) di approvare l'unita proposta di legge, costituita da n. 9 articoli ed una relazione concernente l'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2000 il cui testo, con le relative tabelle, è parte integrante della presente deliberazione;
- b) di sottoporre la proposta di legge stessa all' esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".

Art. 3


1. Al bilancio pluriennale 2000 - 2002 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella "C".

Art. 4

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2000 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
2. L'elenco 5bis allegato alla L.R. 16 febbraio 2000, n. 14, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla L.R. 13 aprile 2000 n. 20, dalla L.R. 4 settembre 2000 n. 26 e dalla presente legge è sostituito dall'allegata tabella "D".

Art. 5

1. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e) della L.R. 16 febbraio 2000, n. 14, è incrementata dell'ulteriore importo di £. 14.930.635.516 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di £. 1.150.420.847.952 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei progressi esercizi.
2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con legge regionale di approvazione del bilancio 2001 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 16 febbraio 2000, n. 14 e nell'elenco 5bis di cui alla medesima legge, come modificato dalle leggi regionali n. 20/2000 e n. 26/2000 e dalla presente legge, nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Art. 6

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2001 i dirigenti delle aree regionali devono far pervenire all'area 2.A - Bilancio del Dipartimento Economia e Finanza Regionale l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1998 e non pagati negli anni 1998, 1999 e 2000 per i quali al 31 dicembre 2000 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 34 della L.R. 15/1997, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'art. 33 della L.R. 15/1977.
2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1, sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'art. 27 della L.R. 15/1977.
3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4 del presente articolo.
4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2000, a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative abbiano ordinato l'emissione entro i termini con atti pervenuti all'Area Ragioneria entro il 31 dicembre 2000, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2001. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'Area Ragioneria del Dipartimento Economia e Finanza Regionale.
5. Per l'esercizio finanziario 2000 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 2000 di cui al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 15/1977.
6. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio Regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio Regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

Art. 7

1. L'art. 11 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire agli enti locali di attuare le attività finanziate gravanti sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 1999 disposte nello stesso anno ma comunicate nell'anno 2000, il termine di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 21 dicembre 1996 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni è fissato improrogabilmente al 30 aprile 2001".

Art. 8

1. All'art. 7 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26 dopo le parole "nell'anno 1999" sono aggiunte le parole "e nell'anno 2000".

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL L. ASSESSORE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000" si provvede agli adempimenti previsti dall'art. 22 della L.R. 12 aprile 1977, n. 15 ed in particolare all'aggiornamento dei residui attivi e passivi e della giacenza di cassa al 31 dicembre 1999 sulla base dell'accertamento effettuato ai sensi degli artt. 32 e 33 della predetta L.R. 15/1977.

Si provvede altresì all'aggiornamento del risultato di gestione dell'esercizio precedente ed alle correlate variazioni in entrata e in uscita.

Vengono altresì iscritte in bilancio somme derivanti da assegnazioni statali o comunitarie e sono previste variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa a fronte di esigenze emerse nel corso della gestione.

Il testo legislativo prevede, in aggiunta agli articoli direttamente correlati alla parte tabellare, l'introduzione di norme destinate a rendere più efficace la gestione.

Allo scopo di rendere immediatamente operanti le predette variazioni, la legge viene dichiarata urgente affinché entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

